



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.17 DEL 19.04.1994

MODIFICATO CON:

- C.C. N. 74 DEL 25.10.1996
- C.C. N. 5 DEL 26.01.1999
- C.C. N. 6 DEL 04.02.2000
- C.C. N. 94 DEL 30.12.2003
- C.C. N. 24 DEL 05.05.2004
- C.C. N. 10 DEL 29.03.2006
- C.C. N. 5 DEL 29.03.2007
- C.C. N. 15 DEL 10.05.2012
- C.C. N. 32 DEL 10.10.2013
- C.C. N. 10 DEL 23.04.2015
- C.C. N. 15 DEL 11.03.2019
- C.C. N. 5 DEL 13.02.2020

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

INDICE SISTEMICO

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	4
Art. 1	4
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	4
Art.2	4
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	4
Art 3	5
Denuncia occupazioni permanenti	5
Art. 4	5
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	5
Art. 5	5
Concessione e/o autorizzazione	5
Art. 6	6
Occupazioni d'urgenza	6
Art. 7	6
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 8	6
Decadenza della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 9	7
Revoca della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 10	7
Obblighi del concessionario	7
Art. 11	7
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	7
Art. 12	7
Costruzione gallerie sotterranee	7
CAPO II	8
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	8
Art. 13	8
Classificazione del Comune	8
Art. 14	8
Suddivisione del territorio in categorie	8
Art. 15	8
Tariffe	8
Art. 16	9
Soggetti passivi	9
Art. 17	9
Durata dell'occupazione	9
Art. 18	9
Criterio di applicazione della tassa	9
Art. 19	9
Misura dello spazio occupato	9
Art. 20	10
Passi carrabili	10

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 21	10
Autovetture per trasporto pubblico	
Art. 22	10
Distributori di carburante	
Art. 23	10
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	
Art. 24	11
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	
Art. 25	11
Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari	
Art. 26	11
Maggiorazioni della tassa	
Art. 27	12
Riduzioni della tassa permanente	
Art. 28	12
Passi carrabili - affrancazione della tassa	
Art. 29	12
Riduzione tassa temporanea	
Art. 30	13
Esenzione dalla tassa	
Art. 31	14
Esclusione dalla tassa	
Art. 32	14
Sanzioni ed interessi (con espresso riferimento all'art. 12 lettera c) del D. Lgs. 473/97 e successive modificazioni)	
Art. 33	15
Versamento della tassa	
Art. 33/bis	15
Importo minimo tassa	
Art. 34	15
Rimborsi	
Art. 35	16
Ruoli coattivi	
Art. 36	16
Norme transitorie	
Art 37	16
Efficacia ed effetti del presente Regolamento	

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura minima di 1/3 della tassa dovuta.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto .

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data d'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 e della Legge n. 549 del 28.12.1995.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93, come modificato dall'art.1 del D.Lgs. n.566 del 28.12.1993 e dall'art.3 - comma 61 della Legge n.549 del 28.12.1995.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 70 per cento;

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 63 legge n. 549 del 28.12.1995 questo Comune stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli art.46, comma 1, e 47, comma 1, ed in virtù dell'art.18, comma 1, L.488 del 23.12.1999 che ha sostituito la lettera f) del comma 2 dell'art.63 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente e commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria riferita e fissata per classi di comuni (con la specifica che per la determinazione della tassa prevista si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione forfetaria del canone).
2. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dall'art. 42 comma 5 dal D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 566 del 28.12.1993, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.
2. ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento.
3. eliminato con deliberazione C.C. 5/2020
4. il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vieta la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. E non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 28

Passi carrabili - affrancazione della tassa

ABROGATO

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

Ai sensi dell'art.45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

cento;

Sono esonerati, ai sensi dell'art.3 - comma 61 - della L.549 del 28.12.1995, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- Comma 6 bis - Le tariffe per le occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in seconda categoria, del 40% se in prima categoria e del 60% se in centro storico, così come individuato dal vigente P.R.G, qualora il soggetto passivo risulti essere una persona fisica diversa da impresa.

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima, sia in relazione alla tassa temporanea che a quella permanente;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) ANNULLATO
- i) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
- l) I proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 septies co. 7 del D.L. 83/2012 (in applicazione del co. 4 art. 1 della Legge 449/1997).

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti.

occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

a) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

b) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

(**) giusta ordinanza O.RE.CO. Milano del 08.02.1999 - n.52 di annullamento parziale**

Art. 31

Esclusione dalla tassa

- 1) Ai sensi dell'art.38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2) Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
- 3) La tassa non è dovuta in caso di occupazione con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 32

Sanzioni ed interessi

(con espresso riferimento all'art. 12 lettera c) del D. Lgs. 473/97 e successive modificazioni)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,22.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del tasso appositamente previsto dalle vigenti disposizioni in materia ed appositamente stabilito dall'Ente, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

5. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Qualora il versamento sia eseguito prima del 30 novembre e nel corso dell'anno intervenga un aumento tariffario, entro il 10 dicembre dell'anno stesso dovrà essere eseguito il versamento a conguaglio riferito all'occupazione sulla base delle nuove tariffe.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Qualora in corso d'anno intervenga un aumento tariffario, entro il 10 dicembre dell'anno stesso dovrà essere eseguito il versamento a conguaglio riferito all'occupazione sulla base delle nuove tariffe.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, o altra modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, o altra modalità prevista dalle normative vigenti, da effettuarsi prima del rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. Qualora in corso d'anno intervenga un aumento tariffario, entro il 10 dicembre dell'anno stesso dovrà essere eseguito il versamento a conguaglio riferito all'occupazione sulla base delle nuove tariffe.

Art. 33/bis

Importo minimo tassa

Nel rispetto dell'art. 25 della L. 289/2002 e del co. 168 dell'art. 1 della L. 296/2006 si stabilisce che per il tributo TOSAP l'importo minimo da versare e' nella misura non inferiore a € 3,00.

Art. 34

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Comune di Lomagna Provincia di Lecco

Art. 35

Ruoli coattivi

La riscossione coattiva verrà affidata a terzi, ai sensi e nelle modalità previste dalla legge. L'assegnatario di gara potrà adottare il sistema di riscossione appositamente previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 36

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art.13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, on una tassa minima di L. 50.000.

comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del DPR n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art 37

Efficacia ed effetti del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti ai sensi ed ai termini delle disposizioni e delle normative, comunque di riferimento, come man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione.
2. La ripubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, costituisce e risulta, ai sensi di Statuto Comunale vigente, solo forma di pubblicità.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio di segreteria comunale ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.